

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Nomina componenti Giunta comunale - Principio della parità di genere - Risulta recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta.

Tar Puglia - Bari, Sez. I, 27 gennaio 2022, n. 173

“[...] il principio di parità di genere va, comunque, ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell’assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell’Ente e la sua effettiva governabilità;

-pertanto, l’ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata un consigliere di minoranza in giunta, in ossequio all’invocato principio di parità di genere (non essendo disponibile alcuna donna espressione della maggioranza), è manifestamente infondato ed ancor prima inammissibile per difetto di interesse, non potendosi riconoscere giudizialmente l’utilità ambita [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Panni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26.1.2022 la dott.ssa Desirée Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che i ricorrenti impugnano i decreti sindacali di nomina dei componenti di giunta comunale ed il conseguente decreto consiliare:

- evidenziando che tutti gli assessori della giunta (composta da 3 componenti, compreso il sindaco) siano di sesso maschile;

- denunciando, di conseguenza, la violazione del principio di parità di genere (di cui agli artt. 6 e 46 TUEL e 51 Cost.);

- reclamando la nomina di almeno un componente di sesso femminile in giunta;

Evidenziato che:

- nessuna dei soggetti femminili di sua fiducia interpellati dal sindaco è disponibile ad accettare la carica (tanto è ammesso dagli stessi ricorrenti);

Ritenuto che:

-il principio di parità di genere va, comunque, ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell'Ente e la sua effettiva governabilità; -pertanto, l'ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata una consigliere di minoranza in giunta, in ossequio all'invocato principio di parità di genere (non essendo disponibile alcuna donna espressione della maggioranza), è manifestamente infondato ed ancor prima inammissibile per difetto di interesse, non potendosi riconoscere giudizialmente l'utilità ambita;

-le spese derogano alla soccombenza in ragione della novità e particolarità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26.1.2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri